



PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO DEL PRESIDENTE

SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO: RISORSE DECENTRATE ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22/1/2004 - PERSONALE NON DIRIGENTE - INDIRIZZI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017.

Il Presidente della Provincia

Con l'assistenza del Segretario Generale,

RICHIAMATI gli articoli 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004, che individuano dettagliatamente le fonti di finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, denominate “risorse decentrate”;

ATTESO che il fondo rappresenta la disponibilità finanziaria necessaria per mettere in atto le politiche di sviluppo delle risorse umane, che dovrà essere ripartita per le diverse voci finalizzate a *“promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali”* (articolo 17 del CCNL del 1/4/1999);

ATTESO, altresì, che l'articolo 31, ai commi 2 e 3, del CCNL del 22/1/2004 ri classifica le risorse decentrate del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, istituite dall'articolo 15 del CCNL del 1/4/1999, in “stabili” aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, e “variabili” aventi carattere di eventualità e di variabilità;

VISTA la proposta di indirizzi formulata dal Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale, allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la quantificazione dettagliata delle risorse decentrate relative all'anno 2017 compete al dirigente del Settore Affari Generali e del Personale, nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

DATO ATTO che le fonti di finanziamento del fondo 2017 personale non dirigente sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2017 nei limiti del bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'articolo 163

del decreto legislativo 267/00 combinato con il comma 756 dell'articolo 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 e il comma 3 dell'articolo 1-ter del Decreto Legislativo n. 78/2015 come modificato dall'art. 18, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;

PRESO ATTO che per l'utilizzo del suddetto fondo si procederà alla contrattazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 1/4/99 che prevede che in ciascun Ente le parti provvedano alla stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui agli articoli 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 nel rispetto della disciplina dell'articolo 17 del CCNL 1/4/1999;

RICHIAMATO l'articolo 4 del CCNL 22/1/2004 che, al comma 1, prevede che *“Le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”*;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014;

DECRETA

1. approvare la proposta di indirizzi formulata dal Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di demandare la quantificazione dettagliata delle risorse decentrate alla competenza del dirigente del Settore Affari Generali e del Personale, nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
3. di dare atto che le fonti di finanziamento del fondo 2017 per il personale non dirigente, per un totale di € 742.123, oltre ad € 92.225 quali somme a disposizione del fondo dell'anno precedente, sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2017 nei limiti del bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 267/00 combinato con il comma 756 dell'articolo 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 e il comma 3 dell'articolo 1-ter del Decreto Legislativo n. 78/2015 come modificato dall'art. 18, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;
4. di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di confrontarsi con le rappresentanze sindacali, per addivenire ad una ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017, tenendo conto degli indirizzi espressi in premessa.

SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO: “RISORSE DECENTRATE” ARTICOLI 31 e 32 DEL CCNL DEL 22/1/2004 – PERSONALE NON DIRIGENTE. INDIRIZZI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017.

IL DIRIGENTE

Presenta al Presidente la seguente proposta di decreto:

RICHIAMATI gli articoli 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004, che individuano dettagliatamente le fonti di finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, denominate “risorse decentrate”;

ATTESO che il fondo rappresenta la disponibilità finanziaria necessaria per mettere in atto le politiche di sviluppo delle risorse umane, che dovrà essere ripartita per le diverse voci finalizzate a *“promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali”* (articolo 17 del CCNL del 1/4/1999);

ATTESO, altresì, che l’articolo 31, ai commi 2 e 3, del CCNL del 22/1/2004 riclassifica le risorse decentrate del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, istituite dall’articolo 15 del CCNL del 1/4/1999, in “stabili” aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, e “variabili” aventi carattere di eventualità e di variabilità;

VISTO l'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 che prevede *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*

VISTO l'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che prevede: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*

VISTO l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs n.75 del 25/05/2017 che prevede *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere da predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;

CONSIDERATO che la legge n. 56 del 7 aprile 2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* ha ridefinito l'assetto delle istituzioni locali ed in particolare, ai commi da 51 a 100, ha disciplinato l'organizzazione e le funzioni di competenza dell'ente Provincia, quale ente di area vasta, prevedendo un percorso di riordino concertato tra le istituzioni della Repubblica;

CONSIDERATO, inoltre, che la legge di stabilità n. 190/2014 ha stabilito al comma 421 che gli enti di area vasta rideterminano la dotazione organica in misura pari al 50% della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 56/2014 tenendo conto delle funzioni attribuite dalla stessa legge 56/2014 e al comma 424 che le regioni e gli enti locali destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato per la ricollocazione nei propri ruoli del personale degli enti di area vasta in soprannumero;

DATO ATTO che la legge n. 56 del 7 aprile 2014 all'articolo 1 comma 96 lettera a) prevede che *“Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento”*;

VISTA la legge della Regione Liguria n. 15 del 10 aprile 2015 *“Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”* che, all'articolo 9, comma 1, prevede che al personale delle Province e della Città metropolitana trasferito alla Regione si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dalla legge n. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la circolare n. 1/2015 del 29 gennaio 2015, con cui la Funzione Pubblica ha chiarito che la riduzione della spesa del personale prevista dal comma 421 della legge 190/2014 si coordina con la graduale ricollocazione del personale in soprannumero a cui si aggiunge la riduzione della spesa di personale in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente;

DATO ATTO che la Funzione Pubblica con la nota del 27 marzo 2015 ha ulteriormente chiarito che per i processi disciplinati dalla legge n. 190/2014 la mobilità è finanziata a valere sulle risorse da destinare alle assunzioni o sui finanziamenti appositamente stanziati dalle regioni, fermo restando che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento del personale stesso;

TENUTO CONTO dello specifico e contingente quadro normativo che vede il sistema delle province coinvolto in una complessa riorganizzazione e in un articolato processo di riordino;

PRESO ATTO che nel fondo relativo all'anno 2015 si è tenuto conto delle decurtazioni conseguenti all'applicazione delle disposizioni relative al processo di riforma;

VISTO il parere espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo della Lombardia con deliberazione n. 324/2011, confermato da successivi pareri (cfr. n. 116/2014/PAR), che con riferimento alla decurtazione dei fondi ha precisato che la consistenza degli stessi deve essere *“conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento”*, mentre, per l'anno successivo, *“si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti.”* ;

PREMESSO che, con atto n. 1224 del 15 aprile 2016, il Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale, provvedeva alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2016, nella misura complessiva di Euro 681.387, al lordo del recupero delle somme per mancato rispetto del patto di stabilità 2014;

DATO ATTO che per la costituzione del fondo per l'anno 2016, con il suddetto atto n. 1224/2016, sono state considerate le risorse previste dal CCNL per complessivi Euro 1.141.611 e su di essere sono state operate le seguenti decurtazioni:

- Euro 169.231 per cessazioni avvenute nel periodo 2011-2014 (riduzione del personale non dirigente a tempo indeterminato del 12,24%, certificato dal Collegio dei Revisori in data 30 luglio 2015, protocollo n. 49758);
- Euro 13.835 per passaggio dipendenti alla Regione Liguria dal 1° luglio 2015, per trasferimento delle funzioni e contestuale eliminazione di Euro 50.345 dalle fonti di finanziamento delle risorse stabili ed Euro 15.728 da quelle variabili, inserite negli anni 2007 e 2008 quali incrementi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l) del CCNL 01/04/1999, per una decurtazione complessiva di Euro 79.908, come di seguito meglio dettagliato

Eliminazione delle risorse inserite dagli anni 2007 e 2008 per il personale trasferito alla Provincia per le funzioni del turismo	
- parte stabile	Euro 50.345
- parte variabile	Euro 15.728
Decurtazione per trasferimento di personale dal 1° luglio 2015,	Euro 13.835

Proposta

per passaggio delle funzioni (turismo, formazione, difesa del suolo, caccia e pesca) alla Regione Liguria	
Totale decurtazione	Euro 79.908

- Euro 35.800 per prepensionamenti;
- Euro 210.248 ai sensi articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 per ipotetica cessazione di n. 18 unità di personale non dirigente a tempo indeterminato (importo pari al 23,58% del fondo 2015), importo così determinato:

personale al 1° gennaio 2015	327
personale al 31 dicembre 2015	220
Media 2015	273,5

personale al 1° gennaio 2016	218
personale previsto al 31 dicembre 2016	200
Media prevista 2016	209

riduzione percentuale	-23,58%
------------------------------	---------

Fondo stabile 2015	€ 857.375
Fondo variabile 2015 di riferimento	€ 34.260
Fondo 2015	891.635

decurtazione da operare	-210.248
--------------------------------	----------

Tetto massimo 2016	681.387
---------------------------	----------------

- Euro 31.110 ai sensi articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 per rispetto limite 2015;

CONSIDERATO, tuttavia, che nella determinazione del fondo per l'anno 2016, con l'atto sopra richiamato, il Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale

- non ha ricompreso tra le fonti di finanziamento il rateo della RIA del personale cessato dall'anno 2015;
- ha previsto in via provvisoria la cessazione di n. 18 unità di personale non dirigente mentre al 31 dicembre 2016 risultavano effettivamente cessati 14 dipendenti;
- per i dipendenti trasferiti alla Regione Liguria e per i prepensionati ha applicato una duplice decurtazione, infatti per essi ha operato una specifica decurtazione e contemporaneamente gli stessi venivano ricompresi anche nella semi-somma in sede di calcolo della decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015; in sostanza è stata decurtata la somma di € 210.248 operando il calcolo della semisomma considerando tutti i cessati compresi quelli per trasferimento di funzione e per

prepensionamento; in realtà, a fronte di tali cessazioni operava già la decurtazione in misura pari ad Euro 79.908 per il personale trasferito e pari ad Euro 35.800 per i prepensionamenti, calcolati sull'effettivo risparmio di tali dipendenti per l'anno 2015; così procedendo la decurtazione risulterebbe duplicata in quanto gli stessi soggetti sono ricompresi in entrambi i calcoli, con una soluzione che non può ritenersi ragionevole;

RITENUTO di dover rideterminare il fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente per l'anno 2016 a causa degli errori e delle mancanze sopra indicate e per applicare correttamente le norme previste dalla legge n. 56/2014 che, all'articolo 1, comma 96, lettera a) , dispone che *“Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento”*;

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere alla rideterminazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 effettuando le seguenti operazioni:

- decurtazione permanente del fondo delle risorse correlate al trasferimento di personale alla Regione Liguria, dal 1° luglio 2015, a seguito del riassorbimento delle funzioni delegate, corrispondente agli effettivi risparmi annuali di spesa riferiti al personale transitato in Regione per un totale di Euro 172.880 (Euro 157.152 in parte stabile ed Euro 15.728 in parte variabile), senza contestuale eliminazione di Euro 50.345 dalle fonti di finanziamento delle risorse stabili ed Euro 15.728 da quelle variabili, inserite dagli anni 2007 e 2008 quali incrementi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l) del CCNL 01/04/1999;
- rideterminazione, per omogeneità di dati ed unicamente ai fini del calcolo della decurtazione di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, della base di calcolo del fondo 2015 con inserimento del rateo Ria del personale cessato nell'anno 2015; la base di calcolo riferita a tale anno così determinata risulta di Euro 908.568 (ammontare complessivo del fondo dell'anno 2015, approvato con provvedimento n. 3254/2015 per Euro 891.635, incrementato di Euro 16.933 quale RIA del personale cessato nell'anno 2015);
- ricalcolo della decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, con la neutralizzazione nella semi-somma delle 62 unità di personale trasferite alla Regione Liguria, per le quali viene già operata la corrispondente decurtazione, e con il computo dell'esatto numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016 che risultano 204 e non 200 come previsto nell'atto 1224/2016 di costituzione del fondo per l'anno 2016; la percentuale di riduzione viene determinata come segue e corrisponde ad una decurtazione di Euro 118.023 e il tetto massimo del fondo per l'anno 2016 viene rideterminato in Euro 773.612 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

personale al 1° gennaio 2015 decurtato di n. 62 unità di personale transitato alla Regione Liguria	265
personale al 31 dicembre 2015	220
Media 2015	242,5
personale al 1° gennaio 2016	218
personale al 31 dicembre 2016	204
Media prevista 2016	211
riduzione percentuale	-12,99%
Fondo stabile 2015	€ 857.375
Fondo variabile 2015 di riferimento	€ 34.260
Fondo 2015	891.635
Limite ai fini calcolo decurtazione art. 1, c. 236, l. 208/15 (fondo 2015 + rateo RIA cessati 2015 non inserita nel fondo 2015)	908.568
decurtazione da operare	-118.023
Tetto massimo 2016	773.612

- determinazione dell'ulteriore decurtazione di Euro 2.730, ai sensi art. 1, comma 236, della legge 208/2015, per rispettare il limite dato dalla differenza tra le risorse 2016 e il tetto massimo da rispettare;
- inserimento della retribuzione di anzianità del personale cessato che, erroneamente, non era stata ricompresa nel fondo 2016 per un totale di Euro 28.792;

DATO ATTO che le risorse del fondo anno 2016 del personale non dirigente così ricalcolate ammontano ad Euro 773.612 al lordo della decurtazione per mancato rispetto del patto 2014, con una maggiore disponibilità rispetto al fondo 2016 approvato con atto n. 1224 del 15 aprile 2016 di Euro 92.225, come risulta da prospetto allegato (allegato A);

RITENUTO di non dover procedere alla distribuzione delle risorse residue del fondo 2016, pari ad Euro 92.225, ma di dover riportare tali somme nel fondo 2017 a titolo di somme non utilizzate nel 2016;

DATO ATTO che i limiti previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, per l'anno 2017, non avendo la Provincia di Savona rispettato il patto di stabilità interno del 2015 e di conseguenza non avendo potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, risultano pari al limite dell'anno 2016 decurtato delle cessazioni avvenute nel corso di tale anno;

RITENUTO, tuttavia, di dover ricomprendere tra le cessazioni dell'anno 2016 anche quelle

avvenute nel corso dell'anno 2017 ma riferite ad unità di personale dichiarato in soprannumero a seguito del processo di riduzione della dotazione organica e della conseguente ricollocazione del personale disposto dalla legge n. 190/2014 in attuazione della riforma delle province, secondo la tabella che segue:

personale al 1° gennaio 2015 decurtato di n. 62 unità di personale transitato alla Regione Liguria	265
personale al 31 dicembre 2015	220
Media 2015	242,5
personale al 1° gennaio 2016	218
personale al 31 dicembre 2016 decurtato di n. 11 unità cessate nel 2017 appartenenti al Corpo di Polizia provinciale	193
Media prevista 2016	205,5
riduzione percentuale	-15,26%
Fondo stabile 2015	€ 857.375
Fondo variabile 2015 di riferimento	€ 34.260
Fondo 2015	891.635
Limite ai fini calcolo decurtazione art. 23 c.2 D.Lgs n.75/2017 (fondo 2015 + rateo RIA cessati 2015 non inserita nel fondo 2015)	908.568
decurtazione da operare	-138.647
Tetto massimo 2017	752.988

DATO ATTO, pertanto, che per il fondo 2017 la riduzione da operare ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 è pari ad Euro 138.647;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 con gli stessi criteri seguiti nella rideterminazione del fondo 2016 e cioè:

- integrazione delle risorse stabili, come previsto dalla normativa vigente, per i ratei di anzianità del personale cessato;
- decurtazioni per trasferimento di personale alla Regione Liguria dal 1° luglio 2015 a seguito del riassorbimento delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. 1), del CCNL 1° aprile 2000 per € 172.880;
- riduzione ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 per Euro 138.647, pari al 15,26% del Fondo 2015, maggiorato del rateo di RIA dei cessati 2015 non inserito in tale fondo, calcolata neutralizzando le unità di personale trasferito alla Regione Liguria per riassorbimento delle funzioni delegate per cui opera già la decurtazione di cui al punto precedente e ricomprendendo tra le cessazioni dell'anno 2016 anche quelle avvenute nel corso dell'anno 2017 ma riferite a 11 unità di personale dichiarato in soprannumero a seguito del processo di riduzione della dotazione organica;
- conferma della decurtazione permanente di € 169.231 per riduzione del personale non dirigente a tempo indeterminato anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del

decreto legge n. 78/2010 (pari al 12,24% rispetto al fondo dell'anno 2010);

- previsione, quali uniche fonti di costituzione del fondo 2017 – parte variabile, dei risparmi dello straordinario relativi all'anno 2016, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera m) del CCNL del 01/04/1999 e delle somme non utilizzate nel 2016;

DATO ATTO che le decurtazioni degli anni 2016 e 2017 risultano, pertanto, quelle indicate nel seguente prospetto:

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI			
	2016 approvato	2016 aggiornato	2017
riduzione fondo per cessazioni. Riduzione consolidata prendendo come riferimento la riduzione per cessazioni nel periodo 2011-2014 (ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010)	-€ 169.231	-€ 169.231	-€ 169.231
decurtazione per passaggio dipendenti presso la Regione Liguria dal 1° luglio 2015	-€ 79.908	-€ 157.152	-€ 157.152
decurtazione per prepensionati	-€ 35.800	€ -	€ -
decurtazione permanente per riduzione personale (art. 1, comma 236, l. 208/2015) – fondo stabile 2016	-€ 210.248	-€ 118.023	€ -
riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016 ai sensi art. 23 c. 2 D.Lgs n. 75/2017			-€ 138.647
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI			
	2016 approvato	2016 aggiornato	2017
decurtazione per passaggio dipendenti presso la Regione Liguria dal 1° luglio 2015		-€ 15.728	-€ 15.728
decurtazione per limite 2015 (art. 1, comma 236, l. 208/2015) (differenza tra risorse 2016 e tetto massimo da rispettare)	-€ 31.110	-€ 2.730	€ -
Totale decurtazioni	-€ 526.297	-€ 462.864	-€ 480.758

DATO ATTO che la Provincia di Savona nell'anno 2016, come certificato con Provvedimento Dirigenziale n. 1631/2017 del 18 maggio 2017, ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa di personale, previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007;

DATO ATTO che, con pronuncia n. 39/2016, acquisita agli atti con protocollo n. 22814 del 19 aprile 2016, la Corte dei Conti ha accertato l'illegittima costituzione dei fondi per le risorse decentrate sia del personale dirigente che del personale non dirigente per gli anni dal 2006 al 2011 e ne ha disposto il recupero;

DATO ATTO che, come indicato nella pronuncia n. 39/2016 della Corte dei Conti, questa Provincia è tenuta, nell'arco temporale intercorrente tra il 2017 e il 2022, a recuperare la somma complessiva di Euro 538.206 sul fondo per le risorse decentrate, con le modalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, del decreto legge n. 16 del 2014, convertito nella legge n. 68 del 2014;

VISTO l'articolo 11, comma 1 lett. f) del D.Lgs. n.75 del 25 maggio 2017 che, come già indicato all'articolo 1, comma 15-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge,

con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19, prevede: *“Le Regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali”;*

RITENUTO che sussistano entrambe le condizioni previste dal citato articolo 11 comma 1 lett. f) del D.Lgs n.75 del 25 maggio 2017 in quanto la Provincia di Savona ha adottato:

- misure di contenimento della spesa di personale ricorrendo a diverse forme di convenzioni con altri Enti Locali che comportano la riduzione del 50% della spesa per la Segreteria Provinciale e del 50% della spesa riferita ad un dipendente del servizio CED informatico, nonché l'introito di somme rimborsate da alcuni Comuni alla Provincia per attività che il personale interno, nell'orario di lavoro, svolge per conto dei Comuni stessi per servizi informativi;
- misure di riduzione della spesa tramite la razionalizzazione delle partecipazioni societarie quali ad esempio la fusione di ACTS (dove la Provincia contribuiva al piano industriale con una somma pari a circa Euro 254.000) per incorporazione inversa in TPL e la decisione di dismettere quote quali quelle di SPES dove la Provincia versava un contributo annuale di circa Euro 154.000;

RITENUTO di determinare il Fondo 2017, personale non dirigente, applicando la disposizione contenuta nella norma sopra richiamata, prevedendo il recupero della somma indicata dalla Corte dei Conti nella pronuncia n. 39/2016 in un periodo di undici anni;

DATO ATTO che le fonti di finanziamento del fondo 2017 per il personale non dirigente sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2017, nei limiti del bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 combinato con il comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e il comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto legislativo n. 78/2015 come modificato dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

VERIFICATO, altresì, che il fondo per le risorse decentrate rientra nei limiti del tetto di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente e deve rispettare quanto stabilito dalle disposizioni stesse in termini di contenimento della dinamica delle risorse per la contrattazione integrativa;

PRESO ATTO che per l'utilizzo del suddetto fondo si procederà alla contrattazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 1/4/99 che prevede che in ciascun Ente le parti provvedano alla stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui agli articoli 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 nel rispetto della disciplina dell'articolo 17 del CCNL 1/4/1999;

RITENUTO di dover fornire alla Delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi:

- definizione dei criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla

base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle responsabilità connesse e alle funzioni svolte;

- utilizzo delle risorse, al netto delle quote di destinazione fisse e del recupero previsto dalla pronuncia della Corte dei Conti, per il finanziamento dei compensi e delle indennità previste dalla contrattazione nazionale che saranno ritenute necessarie per il funzionamento dei servizi svolti dal relativo personale;
- utilizzo delle risorse residue dopo la destinazione di cui ai punti precedenti, per compensare la produttività individuale; tali risorse potranno essere erogate solo sulla base del raggiungimento degli obiettivi predefiniti negli strumenti di programmazione, secondo i criteri stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione delle performance;
- ripartizione ed assegnazione dei suddetti compensi ai singoli dipendenti da parte del Dirigente competente in base ai criteri che saranno definiti in sede di contrattazione decentrata ed erogati previa certificazione del livello di conseguimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione;

RICHIAMATO l'articolo 4 del CCNL 22/1/2004 che, al comma 1, prevede che *“Le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”*;

VISTO l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014;

Per tutto quanto sopra espresso e richiamato,

**PROPONE AL PRESIDENTE
IL SEGUENTE DECRETO**

1. di prevedere la rideterminazione del fondo per l'anno 2016, per le motivazioni indicate in premessa, come indicato nella tabella allegata alla presente proposta sotto la lettera “A”;
2. di quantificare le risorse decentrate per il personale non dirigente, relative all'anno 2017, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) integrazione delle risorse stabili con i ratei di anzianità del personale cessato;
 - b) consolidamento della decurtazione ai sensi articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 per cessazioni periodo 2011-2014 (Euro 169.231);
 - c) decurtazione correlata al personale trasferito alla Regione Liguria dal 1° luglio 2015 a seguito del riassorbimento delle funzioni delegate, operando per l'anno 2017 una riduzione che tiene conto della decurtazione riferita all'intero anno per un totale di Euro 172.880 (Euro 157.152 per la parte stabile e Euro 15.728 per la parte variabile);
 - d) riduzione ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 pari al 15,26% del Fondo 2015, maggiorato del rateo di RIA dei cessati 2015 non inserito in tale

fondo, calcolata neutralizzando le unità di personale trasferito alla Regione Liguria per riassorbimento delle funzioni delegate per cui opera già la decurtazione di cui al punto precedente e ricomprendendo tra le cessazioni dell'anno 2016 anche quelle avvenute nel corso dell'anno 2017 ma riferite a n. 11 unità di personale dichiarato in soprannumero a seguito del processo di riduzione della dotazione organica, per un totale di € 138.647;

- e) riduzione del fondo 2017 per recupero previsto dalla pronuncia n. 39/2016 resa dalla Corte dei Conti ed acquisita agli atti con protocollo n. 22814 del 19 aprile 2016, applicando anche le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e dall'articolo 1, comma 15-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19;
 - f) integrazione del fondo 2017 con le sole voci contrattuali possibili e con le somme non utilizzate nel 2016;
3. di dare atto che le fonti di finanziamento del fondo 2017 per il personale non dirigente, per un totale di Euro 742.123, oltre ad Euro 92.225 dell'anno 2016, sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2017, nei limiti del bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 combinato con il comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e il comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto legislativo n. 78/2015 come modificato dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;
4. di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di confrontarsi con le rappresentanze sindacali, per addivenire ad una ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017, tenendo conto degli indirizzi espressi in premessa.

Il Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale
Dott.ssa Marina Ferrara

FONDO ART. 31 e 32 CCNL 22/1/2004 - ANNO 2016

Valori presi come riferimento per il calcolo previsto all'art. 1, comma 236, della l. 208/2015	
Limite = Fondo 2015	€ 891.635
Valore ai fini del calcolo della decurtazione = (fondo 2015 + rateo RIA cessati 2015 non inserita nel fondo 2015)	€ 908.568

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI			
ART. 15 CCNL 1/4/1999 (ART. 31 COMMA 2 CCNL 22/1/2004)	approvato	aggiornato	
c.1 lett. a) fondo 1998	€ 320.242	€ 320.242	
c.1 lett. a) lavoro straordinario posizioni organizzative	€ 14.502	€ 14.502	
c.1 lett. c) risparmi di gestione (spese personale 1998 su 1997)	€ 48.164	€ 48.164	
c.1 lett. g) risorse 1998 LED	€ 22.495	€ 22.495	
c.1 lett. h) risorse destinate corresponsione indennità art. 37 CCNL/95	€ 19.367	€ 19.367	
c.1 lett. j) 0,52% monte salari 1997	€ 38.870	€ 38.870	
c.1 lett. l) somme trattamento accessorio personale trasferito Ministero dei trasporti, Anas, Centri per l'impiego	€ 57.285	€ 57.285	
c.1 lett. l) somme trattamento accessorio personale trasferito APT e Agenzia in Liguria	€ 50.345	€ 50.345	
c.5 incrementi dotazione organica anni 2001, 2002	€ 204.629	€ 204.629	
ART. 4 CCNL 5/10/01			
comma 1 integrazione : 1,1% salari 99	€ 80.371	€ 80.371	
comma 2 RIA + Ad personam cessati 2000, 2001, 2002	€ 21.447	€ 21.447	
comma 2 RIA + Ad personam cessati 2003, 2004, 2005, 2006, 2007	€ 46.648	€ 46.648	
comma 2 RIA + Ad personam cessati 2008	€ 9.312	€ 9.312	
comma 2 RIA + Ad personam cessati 2009	€ 11.667	€ 11.667	
comma 2 RIA + Ad personam cessati 2010	€ 27.782	€ 27.782	
comma 2 RIA+Ad personam cessati 2015	€ 1.010	€ 1.010	
ART. 32 CCNL 22/1/2004			
comma 1 Incremento 0,62% monte salari 2001	€ 39.366	€ 39.366	
comma 2 Incremento 0,50% monte salari 2001	€ 31.747	€ 31.747	
comma 7 Incremento 0,20% monte salari 2001	€ 12.699	€ 12.699	
ART. 4 CCNL 9/5/2006			
comma 1 Incremento 0,50% monte salari 2003	€ 42.178	€ 42.178	
ART. 8 CCNL 11/04/2008			
comma 2 Incremento 0,60% monte salari 2005	€ 55.252	€ 55.252	
riduzione fondo per cessazioni. Riduzione consolidata prendendo come riferimento la riduzione per cessazioni nel periodo 2011-2014 (ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010)	-€ 169.231	-€ 169.231	
decurtazione per passaggio dipendenti presso la Regione Liguria dal 1° luglio 2015	-€ 13.835	-€ 157.152	(1)
decurtazione per prepensionati	-€ 35.800	(*)	(2)
decurtazione permanente per riduzione personale (art. 1, comma 236, l. 208/2015) – fondo stabile 2016	-€ 210.248	-€ 118.023	(3)
TOTALE RISORSE STABILI 2016	€ 647.127	€ 710.972	

(1) A suo tempo era stata indicata una riduzione di soli 13.835 perché contestualmente erano state eliminate le seguenti risorse: € 50.345 dal fondo stabile e € 15.728 da quello variabile. Ora, per una migliore esposizione dei dati, sono state lasciate le voci precedenti ed è stato operato il corrispondente taglio oltre alla riduzione conseguente alle cessazioni.

(2) La riduzione è stata ricompresa, nel nuovo calcolo, nella decurtazione di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, insieme a quella degli altri cessati.

(3) Nel nuovo calcolo è stato preso come limite il fondo approvato per il 2015 (€ 891.635), ma la decurtazione è stata calcolata sulla base dell'importo del fondo 2015 maggiorato del rateo di RIA dei cessati nel 2015 sia pure non inserito nel fondo (€ 891.635 + € 16.933 = € 908.568). Inoltre, la decurtazione prevede la neutralizzazione dei soggetti già ricompresi nella decurtazione per il passaggio delle funzioni.

Allegato "A"

Decurtazione (12,99%)	-€ 118.023
Tetto massimo (fondo 2015 – decurtazione)	€ 773.612

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI			
ART. 15 CCNL 1/4/1999 (ART. 31 COMMA 3 CCNL 22/1/2004)	approvato	aggiornato	
c.1 lett. m) risparmi straordinario anno 2015	€ 65.370	€ 65.370	
somme trattamento accessorio personale apt e Agenzia in Liguria			€ 15.728
decurtazione per passaggio dipendenti presso la Regione Liguria dal 1° luglio 2015			-€ 15.728
decurtazione per limite 2015 (art. 1, comma 236, l. 208/2015) (differenza tra risorse 2016 e tetto massimo da rispettare)	-€ 31.110		-€ 2.730
RISORSE VARIABILI 2016	€ 34.260	€ 62.640	

FONDO 2016 COMPLESSIVO	€ 681.387	€ 773.612
RECUPERO MANCATO PATTO	-€ 44.850	-€ 44.850
NETTO RIDUZIONE PATTO	€ 636.537	€ 728.762
DIFFERENZA		€ 92.225

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
sul Decreto del Presidente della Provincia ad oggetto**

RISORSE DECENTRATE ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22/1/2004 - PERSONALE NON DIRIGENTE - INDIRIZZI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017.

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole.

**Il Dirigente del Settore
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sul Decreto del Presidente della Provincia ad oggetto
RISORSE DECENTRATE ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22/1/2004 - PERSONALE NON
DIRIGENTE - INDIRIZZI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO E LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017.

Parere di regolarità contabile

	Verifica coerenza con previsioni di bilancio
X	Verifica coerenza finanziaria
	Verifica coerenza con risultanze patrimoniali
	Verifica nei limiti delle coperture finanziarie
	Variazione di bilancio n.
	Prelievo da fondo di riserva per Euro (residua disponibilità del fondo Euro)
	Assegnazione/Modifica Piano Esecutivo di Gestione

Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi
(Avv. Giulia Colangelo)

Il decreto del Presidente avente ad oggetto:

RISORSE DECENTRATE ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22/1/2004 - PERSONALE NON DIRIGENTE - INDIRIZZI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017.

viene adottato con l'assistenza del **Segretario Generale** Avv. Giulia Colangelo ed è pubblicato all'Albo on line della Provincia per 15 giorni consecutivi.